

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

Categoria IX Classe III

---

---

**OGGETTO: Utilizzo del campo sportivo comunale. Atto di indirizzo.**

---

---

L'anno **2011** il giorno **13** del mese di **luglio** alle ore **13,45** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

1. <b>Alessandro Grimaldi - SINDACO</b>	4. <b>Antonio Chiacchio</b>
2. <b>Carminè D'Aponte</b>	5. <b>Giovanni Pietro De Santis</b>
3. <b>Aldo Chiacchio</b>	6.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **LORENZO CAPUANO**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Dato atto che sulla stessa non sono stati assunti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di mero atto di indirizzo;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore Giovanni Pietro De Santis

**Utilizzo del campo sportivo comunale. Atto di indirizzo.**

**Premesso** che con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 24.09.2008 è stato conferito atto di indirizzo al responsabile per l'utilizzo del campo sportivo comunale;

**Viste** le istanze presentate da Associazioni Sportive calcistiche presenti sul territorio comunale con le quali fanno richiesta di usufruire del campo sportivo di proprietà comunale, sito in via Gen. C.A. Dalla Chiesa, per sedute di allenamento e svolgimento gare di calcio:

1) A.C. GRUMESE, Corso Garibaldi, 22, note prot. n. 9082 e n. 9083 del 22.06.2011;

1) Soc. REAL GRUMESE I BORBONE, Corso Garibaldi, 20, Grumo Nevano, note prot. n. 9084 e n. 9085 del 22.06.2011;

2) Scuola CALCIO BOYS GRUMESE, via D'Annunzio, 25, Grumo Nevano, note prot. n. 9409 e n. 9413 del 28.06.2011;

3) Scuola Calcio RIONE DEL BUON CONSIGLIO, via D'Annunzio, 3, Grumo Nevano, note prot. n. 9412 e n. 9414 del 28.06.2011;

**Atteso** che tali richieste, con riferimento all'attuale agibilità della struttura, possono essere accolte dall'Ente, limitatamente al solo rettangolo di gioco, agli spogliatoi ed all'area strettamente necessaria per accedervi attraverso l'ingresso centrale, prospiciente la stessa via C.A. Dalla Chiesa, con espressa esclusione di ogni ulteriore spazio circostante; altresì con la prescrizione che il campo concesso in uso sia destinato allo svolgimento della sola attività sportiva anche agonistica, ma con interdizione del pubblico e di terzi estranei;

**Considerato** che le concessioni in uso possono favorire la pratica di attività sportiva ad opera di organismi che svolgono attività formativa anche agonistica per preadolescenti, adolescenti, anziani ed in particolare di diversamente abili;

**Visto** il "Regolamento d'uso del Campo Sportivo" approvato con delibera di C.C. n. 36 del 09.05.1995, da cui si rileva la possibilità di concedere in uso a terzi la detta struttura con le modalità, i limiti temporali e le tariffe per l'uso del campo così come determinati dallo stesso Regolamento;

**Ritenuto**, alla luce di tutto quanto sopra, di dover adottare apposito atto di indirizzo per il responsabile del settore competente, al fine lo stesso provveda, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato, circa l'utilizzo del campo sportivo comunale per la stagione 2011/2012, nelle quali sia prevista la copertura, a mezzo di apposita tariffa, di almeno il 36% dei costi di manutenzione del campo sportivo, trattandosi di servizio a domanda individuale, garantendo ad ogni società la possibilità di svolgere sul campo sia le sedute di allenamento nonché le gare agonistiche, fermo restando che l'utilizzo, almeno fino a diversa comunicazione in tal senso del Servizio Tecnico, si intenda esclusivamente al campo per destinazione d'uso, agli spogliatoi ed all'area strettamente necessaria per accedervi attraverso l'ingresso centrale, prospiciente la stessa via C.A. Dalla Chiesa, con esclusione degli spazi circostanti;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

di adottare apposito atto di indirizzo per il responsabile del settore AA.GG., disponendo, che lo stesso provveda alla sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo del campo sportivo comunale, il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, alle associazioni scuole calcio che ne hanno fatto richiesta per la stagione sportiva 2011/2012, e precisamente:

1) Soc. REAL GRUMESE I BORBONE; 2) Scuola CALCIO BOYS GRUMESE; 3) Scuola Calcio RIONE DEL BUON CONSIGLIO; 4) A.C. GRUMESE;

Precisare, infine, che lo stesso Responsabile del Settore potrà concedere l'uso del campo, agli stessi patti e condizioni, ad ulteriori società e/o associazioni, che ne facessero richiesta, compatibilmente con la disponibilità di orari e giorni settimanali;

Precisare che sul presente atto non vengono richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo.

**UTILIZZO CAMPO SPORTIVO (DI CALCIO) SITO IN VIA GENERALE DALLA CHIESA IN GRUMO NEVANO. CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GRUMO NEVANO E LA SOCIETA' \_\_\_\_\_**

Addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2011 nella Casa Comunale sono presenti il dott. Lorenzo Capuano, Responsabile del Settore AA.GG., in nome e per conto del Comune di Grumo Nevano, ed il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

I sopra costituiti, ciascuna nelle dichiarate qualità, intendono disciplinare con apposita Convenzione scritta l'utilizzo temporaneo del campo di calcio di proprietà comunale sito in via Generale Dalla Chiesa, così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. \_\_ del \_\_\_\_.

Premesso che il Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico, con nota prot. n. 19707 del 16.11.2010 ha comunicato l'agibilità del campo sportivo comunale relativamente al rettangolo di gioco e agli spogliatoi;

Che il Responsabile del Settore Finanziario con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ha quantizzato in € \_\_\_\_\_ pari al 36% dei costi di gestione del campo sportivo con riferimento ai dati del Conto consuntivo ultimo approvato;

**ART. 1**

Il Comune di Grumo Nevano concede alla Società di cui sopra l'utilizzo del campo sportivo di calcio sito in via G.le Dalla Chiesa per la durata di mesi 10 con decorrenza dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2012, alle condizioni descritte ai successivi articoli.

**ART. 2**

L'utilizzo è limitato al solo rettangolo di gioco, agli spogliatoi ed all'area strettamente necessaria per accedervi attraverso l'ingresso centrale del campo, con espressa esclusione di ogni altro ulteriore spazio circostante.

La struttura, concessa in uso, deve essere destinata allo svolgimento della sola attività sportiva anche agonistica (allenamenti e partite) degli atleti iscritti alle Società; il campo è interdetto al pubblico ed a terzi estranei alle Società utilizzatrici.

Nel caso di svolgimento di attività agonistiche (partite) l'utilizzo è esteso alla squadra avversaria, ivi compresi i responsabili e tecnici della stessa.

**ART. 3**

L'utilizzo della struttura è a titolo oneroso. Il canone è fissato in € \_\_, \_\_ mensili, in virtù dei costi di gestione così come comunicati e ripartiti dal Responsabile del Settore Finanziario.

L'utilizzo della struttura, in corrispondenza con il canone di cui sopra, è consentito per due giorni alla settimana per la durata di 3 (tre) ore complessive, dedicate a sedute di allenamento, e precisamente nei giorni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_; altresì è autorizzato lo svolgimento di una competizione agonistica (partita) di categoria di appartenenza della Società in altro giorno, a settimane alterne.

**ART. 4**

La società è tenuta al pagamento del canone fissato dall'art. 3 che precede a scadenza mensile anticipata, con decorrenza dalla stipula del presente atto.

Il mancato pagamento del canone mensile autorizza il Comune alla revoca della concessione in uso e non dà diritto a ulteriori utilizzi.

**ART. 5**

La società si impegna, con la partecipazione di tutti i tesserati, alla promozione della disciplina sportiva del gioco del calcio, intesa anche come momento di aggregazione sociale e culturale tra i partecipanti alla disciplina per cui risultano tesserati.

La società non potrà in alcun modo lucrare sull'attività sportiva che promuove.

La società si impegna a vigilare, durante il periodo di utilizzo dell'impianto, costantemente sull'accesso alla struttura, consentito solo ai suoi iscritti e collaboratori ed inibita al pubblico ed a terzi.

#### **ART. 6**

Il Comune, in caso di superiore interesse pubblico, si riserva la facoltà di modificare le date e orario di utilizzo, con esclusione dello svolgimento di gare ufficiali previste dal calendario federale.

#### **ART. 7**

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente ed inderogabilmente dalla concessione in uso, in qualsiasi momento, per superiore interesse pubblico, da comunicare alla società utilizzatrice concessionario 10 gg. prima dell'interruzione e senza che la stessa possa accampare nessuna pretesa.

#### **ART. 8**

La Società si obbliga sin d'ora ad osservare o fare osservare agli iscritti e/o sui diretti collaboratori il Regolamento del campo del quale afferma di aver preso visione, così come approvato con delibera di C.C. n. 36/1995.

La conduttrice non potrà, per nessun motivo ritardare il pagamento del canone per l'uso del campo e non potrà far valere alcun'eccezione o azione, se non dopo il pagamento nelle modalità convenute. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, del canone costituirà in mora la Società con conseguente risoluzione di diritto del contratto d'uso.

#### **ART. 9**

L'Ente potrà eseguire riparazioni necessarie, anche se non urgenti senza corrispondere alcun indennizzo alla Società anche se questa, per effetto di esse, subisca disagi e fastidi per oltre 15 gg., derogandosi così espressamente alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 10**

La Società è direttamente responsabile verso l'Ente e i terzi per i danni derivati da sua colpa e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa ed allorché si contravvenga a quanto previsto dall'art. 2; la Società altresì esonera espressamente l'Ente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, che possano derivargli per fatto doloso o colposo, od omissioni di terzi in genere.

La Società si farà carico di eventuali danni arrecati alla struttura da parte di terzi nonché sarà responsabile dei danni di R.C. causati agli iscritti e a terzi all'interno della struttura connessi all'attività esercitata.

A tal uopo la Società dovrà stipulare, entro trenta giorni dalla stipula del presente atto, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia per la copertura dei suddetti rischi, con massimale di almeno € 100.000; Il Comune, previa relazione del Settore Tecnico, potrà escutere la suddetta polizza unilateralmente senza che la società possa invocare alcunché.

#### **ART. 11**

L'Ente potrà sempre ispezionare i luoghi al fine di verificare lo stato della cosa concessa in uso, che quello di manutenzione, nonché al fine di verificare il rispetto della Convenzione.

L'inadempienza, ad opera della Società di ciascuno dei patti contenuti nella presente scrittura, comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e beninteso entro un congruo termine a partire dalla scoperta dell'inadempimento stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

f.to dott. **Lorenzo Capuano**

PER COPIA CONFORME: 14/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzo Capuano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/07/2011.

viene comunicata con lettera prot. n. 10359 in data 14/07/2011 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2011

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Lorenzo Capuano**